

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

Art. 1 Principi generali

1. Il Comune di Brendola, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di entrate anche tributarie ai sensi della legge dell'otto giugno 1990 n. 142 articolo 5, disciplina l'introduzione nel proprio ordinamento dell'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 e con riferimento agli stessi per ogni aspetto non specificamente disciplinato da questo regolamento.
2. La procedura di accertamento con adesione si applica a tutti i tributi comunali.
3. Finalità del presente regolamento sono la semplificazione del processo di accertamento attraverso l'instaurazione di una fattiva collaborazione con i contribuenti ed il miglioramento del rapporto tra costi e benefici dell'attività tributaria attraverso la riduzione del contenzioso.

Art. 2 Presupposti

1. Presupposto fondamentale del ricorso all'accertamento è la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per i quali non esistono elementi certi, di carattere normativo o giurisprudenziale, di determinazione dell'obbligazione tributaria.
2. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve considerare la fondatezza degli elementi dell'accertamento e valutare il rapporto tra costi e benefici di cui all'art.2., con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
3. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
4. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

Art. 3 Esclusioni

1. Non è ammessa la definizione mediante accertamento con adesione nei casi di evasione totale del tributo e nei casi, individuati dall'art. 7 comma 3 del D.lgs 472 del 1997, di soggetti che nei tre anni precedenti l'anno di riferimento siano incorsi in una o più violazioni della stessa indole di quella oggetto del procedimento.

Art. 4 Competenza

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio Ragioneria, finanze e patrimonio o il soggetto preposto ad eventuale articolazione dell'ufficio stesso competente alla funzione di accertamento tributario.

Art. 5 Iniziativa del procedimento da parte dell'ufficio

1. L'ufficio, valutata a discrezione la presenza di situazioni che integrino finalità di cui all'articolo 1 comma 3 e presupposti di cui all'articolo 2 e l'assenza di situazioni di cui all'art.3, ad accertamento tributario formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia all'interessato un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento con adesione, nonché del luogo e della data di comparizione per la definizione.